



**Settore Economico Finanziario  
Servizio tributi**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE ORIGINARIE  
E DI VARIAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2011 DA PRESENTARSI  
ENTRO IL 20 GENNAIO 2012**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Visti gli artt. 70 e 79 – 6° comma – del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni e/o integrazioni;

**RENDE NOTO**

1. Entro il giorno **20 gennaio 2012**, coloro che occupano o detengono locali e/o aree tassabili agli effetti dell'applicazione della "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" sono tenuti a presentare apposita denuncia originaria (nel caso di nuove occupazioni) o di variazione (nel caso di intervenute modifiche alla situazione vigente nell'anno 2011, esempio trasferimento in altra abitazione e/o sede operativa, riduzioni e/o ampliamento superficie occupata, mancanza delle condizioni per la fruizione di agevolazioni, ecc...). Nella suddetta denuncia non dovranno essere indicate le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla Tassa, nonché le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Ai sensi e per effetti dell'art. 6 del D. Lgs. 328/97, convertito in Legge 29/11/97 n. 410 sono invece assoggettabili alla Tassa, per l'intera superficie, le aree scoperte operative, intese come aree adibite ad attività economica.
2. **Nessuna denuncia deve essere presentata dai contribuenti già iscritti negli archivi della Tassa suddetta nel corso dell'anno 2011 e precedenti, (a seguito di presentazione di regolare denuncia) purché non sia pervenuta alcuna modifica nel corso del 2011 della situazione dei locali e/o aree già assoggettate alla Tassa suddetta.**
3. La modulistica da utilizzarsi per la presentazione delle denunce originarie o di variazione, può essere ritirata presso il Servizio Tributario del Comune, al quale i contribuenti potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione – tel. 0371/409272 – 409273 – fax 409455, ovvero disponibile sul sito del Comune [www.comune.lodi.it](http://www.comune.lodi.it)
4. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. N. 507/1993 e successive modificazioni previste in:
  - **dal 100% al 200% della tassa dovuta, per l'omessa denuncia;**
  - **dal 50% al 100% per l'infedele denuncia.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Maddalena Pellini